

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1226

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RECCIA e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1994

Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato
in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione pone in evidenza l'interesse alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale della Nazione.

L'articolo 32 della Costituzione riferendosi poi alla garanzia del diritto alla salute ed introducendo un principio di salvaguardia della integrità fisica, non limitata al singolo individuo, ma estesa all'intera collettività, è strumento idoneo a realizzare da un lato la spinta solidaristica *ex* articoli 2 e 3 della Costituzione e dall'altro a salvaguardare, sia pure indirettamente, i valori ambientali.

Manca, però, un riferimento diretto alla tutela dell'ambiente nella Carta costituzionale. Questo non significa che l'ambiente non costituisca un valore giuridicamente rilevante, suscettibile di tutela da parte dell'ordinamento. Si perviene a tale risultato in sede di interpretazione dei diversi interessi (il territorio, la salute, la disciplina delle attività economiche) regolati dalla Costituzione, che consentono di ricostruire per successive approssimazioni un costituzionale ed autonomo diritto all'ambiente. Si è, pertanto, giunti, da parte della dottrina, alla formulazione di un «valore ambiente» costituzionalmente protetto, la quale ha trovato un ancoraggio sicuro nella giurisprudenza della Corte costituzionale; quest'ultima, infatti, ha definito l'ambiente «valore primario», consentendo, così, ai giudici di merito di risolvere, a favore dei beni ambientali, il conflitto cagionato dalla necessità di una loro tutela rispetto agli altri interessi costituzionalmente rilevanti. Tale soluzione trova riferimento non solo nel generale richiamo al principio di solidarietà di cui all'articolo 2 o alla funzione di intervento propria della Repubblica per realizzare l'uguaglianza di fatto, ma deriva soprattutto dalla previsione di limiti costituzionali

alla attività economica e alle proprietà per fini di interesse generale.

Tali limiti consentono di tutelare i valori ambientali in conflitto con gli interessi economici.

Con il presente disegno di legge si intende appunto realizzare una efficace politica di salvaguardia ambientale in un settore specifico qual è quello dell'agricoltura.

Intendiamo, infatti, disciplinare un sistema obbligatorio di riciclaggio del materiale plastico che viene utilizzato nelle attività agricole, la cui rilevanza quantitativa è tutt'altro che trascurabile.

Basti pensare all'enorme numero di involucri plastici che fungono da contenitori di fertilizzanti o sementi, o ancora all'incredibile numero e massa di teloni plastici di copertura delle serre adibite a colture ortofrutticole e ad attività florovivaistiche ovvero di copertura degli impianti di fragole, vigneti ed altre piante.

Questo materiale plastico una volta divenuto di risulta, quando in pratica i contenitori vengono svuotati del loro contenuto e le coperture delle serre o delle piante sostituite, non ha una precisa destinazione. Viene, di solito, abbandonato «a caso» sui cigli dei canali di scolo, gettato dentro gli stessi, lasciato disordinatamente nella campagna o, caso forse ben più grave, bruciato senza il rispetto di particolari precauzioni o procedure.

Aggiungo che capita spesso che questi rifiuti, da considerare senza dubbio speciali, vengano riposti tra quelli normali, di carattere domestico.

Non si deve sottovalutare l'impatto ambientale di questo fenomeno. È necessario, invece, disciplinarlo in maniera rigorosa ma senza imporre oneri di carattere economico, pratico o burocratico agli operatori

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricoli, già alle prese con problemi ed adempimenti di vario tipo.

Questo disegno di legge va appunto in tale direzione.

All'articolo 1 si prevede l'obbligo, a carico dei consorzi agrari e dei privati rivenditori di prodotti per l'agricoltura, di allestire, nelle stesse località di vendita, centri per la raccolta del materiale plastico utilizzato in agricoltura.

È sembrato giusto affidare questo compito di «ammasso» dei residui plastici agli stessi operatori che provvedono alla vendita. È moralmente più che ammissibile che gli stessi soggetti che commercializzano il materiale provvedano poi a ritirarlo per evitare guasti di natura ambientale.

L'onere, del resto, a carico di questi operatori non è di per se granchè gravoso, visto che si tratta di sopportare ed organizzare una semplice «sosta» di materiale che viene poi portato altrove ad opera di altri.

Si è scelta questa soluzione «privata» per non caricare gli enti pubblici di compiti che, data la situazione di disastro burocratico-organizzativo in cui versano, non avrebbero potuto concretamente svolgere in maniera efficiente.

È inutile illudersi sul grado di funzionamento del nostro apparato pubblico e per questo e senza dubbio più opportuno scegliere la strada della gestione privata, quando questa è percorribile.

L'articolo 2 prevede una sola incombenza a carico degli operatori agricoli, consistente nell'obbligo di conferimento ai centri di raccolta del materiale plastico di risulta.

Per rendere, poi, possibile la concreta operazione di riciclaggio, l'articolo 3 stabilisce che i prodotti plastici utilizzati in agricoltura debbano essere di materiale totalmente riciclabile.

L'articolo 4 affida alle regioni il compito di rilasciare le autorizzazioni ai privati per il prelievo dai centri di raccolta ed il trasporto presso gli impianti di riciclaggio del materiale plastico. Con questa scelta si è voluto innanzitutto ribadire la «linea privatistica» di gestione del problema e poi sviluppare nuove opportunità di lavoro creando una ulteriore attività.

Sempre alle regioni, con l'articolo 5, viene riconosciuta potestà legislativa in relazione alla disciplina:

a) dei requisiti e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4;

b) degli ambiti territoriali di competenza dei singoli soggetti autorizzati;

c) dei periodi massimi di sosta dei prodotti plastici presso i centri di raccolta;

d) di eventuali contributi o agevolazioni tesi a favorire la produzione di materiale plastico riciclabile e l'attività di riciclaggio;

e) delle sanzioni amministrative da comminare ai trasgressori della normativa in oggetto.

Nell'ottica, quindi, della tendenza al decentramento di funzioni e competenze, che del resto in materia di rifiuti già spettano alle regioni, è previsto un ampio spazio di intervento legislativo regionale.

Niente si dice a proposito dell'operazione industriale di riciclaggio della plastica, poichè si tratta di attività già disciplinata, in quanto viene per lo più svolta dalle stesse aziende di produzione di «nuova» plastica.

Un'ultima considerazione: l'agricoltura si va indirizzando sempre più verso forme di colture che abbisognano di grande quantità di materiale plastico di ausilio, è necessario ed urgente, quindi, procedere ad una regolamentazione della materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I consorzi agrari ed i privati rivenditori che commercializzano prodotti e preparati di ogni genere per l'agricoltura devono allestire, nelle stesse località di vendita, centri per la raccolta degli involucri plastici vari che fungono da contenitori dei suddetti prodotti e preparati, nonché dei teloni di plastica utilizzati per la copertura di serre ortofrutticole e florovivaistiche o delle piante.

Art. 2.

1. Gli operatori agricoli devono conferire ai centri di raccolta il materiale plastico di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. I contenitori plastici di prodotti per l'agricoltura, nonché i teloni plastici di copertura delle serre o delle piante devono essere di materiale totalmente riciclabile.

Art. 4.

1. Le regioni provvedono a rilasciare autorizzazioni per il prelievo dai centri di raccolta ed il trasporto presso gli impianti di riciclaggio del materiale plastico di cui alla presente legge.

Art. 5.

1. Le regioni stabiliscono con proprie leggi:

a) i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4;

b) gli ambiti territoriali di competenza dei singoli soggetti autorizzati;

c) i periodi massimi di sosta dei prodotti plastici presso i centri di raccolta;

d) eventuali contributi o agevolazioni tesi a favorire la produzione di materiale plastico riciclabile e l'attività di riciclaggio;

e) le sanzioni amministrative da comminare ai trasgressori della presente normativa.

